

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 32/2003 della Commissione, del 9 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
Regolamento (CE) n. 33/2003 della Commissione, del 9 gennaio 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate .....	3
Regolamento (CE) n. 34/2003 della Commissione, del 9 gennaio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002 .....	4
Regolamento (CE) n. 35/2003 della Commissione, del 9 gennaio 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002 .....	5
Regolamento (CE) n. 36/2003 della Commissione, del 9 gennaio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002 .....	6
Regolamento (CE) n. 37/2003 della Commissione, del 9 gennaio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	7
Regolamento (CE) n. 38/2003 della Commissione, del 9 gennaio 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	9
Regolamento (CE) n. 39/2003 della Commissione, del 9 gennaio 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero .....	11
Regolamento (CE) n. 40/2003 della Commissione, del 9 gennaio 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato .....	13
<b>* Direttiva 2003/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup> .....</b>	<b>14</b>

1

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

**Commissione**

2003/8/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 5236] .....** 16

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 32/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 gennaio 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,9
	204	57,8
	212	83,5
	624	154,7
	999	95,5
0707 00 05	052	126,7
	999	126,7
0709 10 00	220	91,4
	999	91,4
0709 90 70	052	113,7
	204	137,7
	999	125,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,6
	204	57,9
	220	48,3
	999	50,6
0805 20 10	204	68,9
	999	68,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	66,7
	204	78,2
	999	72,5
0805 50 10	052	76,2
	600	66,6
	999	71,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	40,7
	400	98,2
	404	99,3
	720	109,6
	999	86,9
0808 20 50	052	124,8
	400	115,2
	720	48,6
	999	96,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 33/2003 DELLA COMMISSIONE****del 9 gennaio 2003****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1524/2002 <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 gennaio 2003 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di febbraio 2003 possono essere presentate domande di titoli per 7 133,594 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*<sup>(1)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.<sup>(2)</sup> GU L 229 del 27.8.2002, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 34/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 gennaio 2003**  
**che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento**  
**(CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 <sup>(7)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 gennaio 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 12,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 142 del 31.5.2002, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 35/2003 DELLA COMMISSIONE****del 9 gennaio 2003****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo salvo l'Ungheria, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 900/2002, la della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2330/2002 <sup>(7)</sup>.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 3 al 9 gennaio 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.<sup>(6)</sup> GU L 142 del 31.5.2002, pag. 14.<sup>(7)</sup> GU L 349 del 24.12.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 36/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 gennaio 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/2002 <sup>(7)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 gennaio 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 8,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 349 del 24.12.2002, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 37/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 gennaio 2003**

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	10,25
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	9,50
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	8,75
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	0	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	8,25
1002 00 00 9000	C06	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	C07	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	24,75
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	19,50
1004 00 00 9400	C06	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	C06	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1005 90 00 9000	C07	EUR/t	0	1103 11 10 9400	C06	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	C06	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C01	EUR/t	11,00				

<sup>(1)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

**REGOLAMENTO (CE) N. 38/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 gennaio 2003**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	0	0	0	-10,00	—	—
1002 00 00 9000	C03	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	—	—
	A05	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	0	0	0	-10,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	-13,70	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	-12,80	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	-11,80	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	-10,90	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	-10,20	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C03 Svizzera, Liechtenstein, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Iugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

## REGOLAMENTO (CE) N. 39/2003 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2003

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(4)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2003.

Per la Commissione  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 9 gennaio 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(?)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	8,18	—	0,03
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	10,60	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 40/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 gennaio 2003**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 <sup>(4)</sup>. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 27,804 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

**DIRETTIVA 2003/1/CE DELLA COMMISSIONE****del 6 gennaio 2003****che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/34/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

- (1) Il numero d'ordine 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE in cui figura l'elenco delle sostanze che non devono essere contenute nei prodotti cosmetici è attualmente conforme alla decisione 97/534/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(3)</sup>. Questa decisione è stata abrogata dalla decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE <sup>(4)</sup>. Tenuto conto del parere del comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP), è opportuno conformare il numero d'ordine 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (2) È opportuno inserire un riferimento ai materiali a rischio definito di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 al numero d'ordine 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE.
- (3) Tuttavia, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 le disposizioni dell'allegato XI, capitolo A, di tale regolamento si applicano fino alla data di adozione di una decisione, a partire dalla quale si applicherà l'articolo 8 di tale regolamento e il suo alle-

gato V. Il numero 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE deve pertanto far riferimento anche all'allegato XI, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001.

- (4) È quindi necessario conformare la direttiva 76/768/CEE.
- (5) Tenuto conto della natura particolare dei materiali a rischio di cui sopra è opportuno che gli Stati membri possano adottare le misure previste dalla presente direttiva senza dover attendere il termine ultimo stabilito nel presente atto.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato II della direttiva 76/768/CEE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che al più tardi 15 aprile 2003 un prodotto cosmetico non conforme a questa direttiva possa essere immesso sul mercato da produttori o importatori stabiliti nella Comunità.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano venduti o ceduti al consumatore finale al più tardi 15 aprile 2003.

*Articolo 3*

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro il 15 aprile 2003. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, essi dovranno inserire un riferimento alla presente direttiva o correderla di un simile riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> GU L 102 del 18.4.2002, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 95.

<sup>(4)</sup> GU L 158 del 30.6.2000, pag. 76.

<sup>(5)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2003.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

Al numero d'ordine 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio le frasi:

- «a) il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di:
- bovini di età superiore ai 12 mesi,
  - ovini e caprini di età superiore ai 12 mesi o con un dente incisivo permanente spuntato dalla gengiva;
- b) le milze di ovini e caprini e gli ingredienti derivati.»

sono sostituite dalle seguenti frasi:

«Dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), i materiali a rischio specifico che figurano nell'allegato V di tale regolamento, e gli ingredienti derivati.

Fino a tale data, i materiali a rischio specifico di cui all'allegato XI capitolo A del regolamento (CE) 999/2001, e gli ingredienti derivati.

---

(\*) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.»

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2002

che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro

[notificata con il numero C(2002) 5236]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/8/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

- (1) Dal lancio iniziale della rete dei servizi europei dell'occupazione (in appresso: l'«EURES»), istituita dalla decisione 93/569/CEE della Commissione <sup>(3)</sup> per attuare il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, sono stati fatti molti passi avanti.
- (2) Alla luce dell'esperienza acquisita dal 1993, prendendo in considerazione e consolidando i recenti sviluppi dell'ambiente EURES, occorre adesso potenziare la rete e incorporarla appieno nelle attività dei servizi dell'occupazione degli Stati membri. È necessario rivedere l'attuale ripartizione delle responsabilità e le procedure decisionali.
- (3) Nella prospettiva dell'imminente allargamento dell'Unione europea, occorre tener pienamente conto dell'attuazione dell'EURES nei paesi candidati all'adesione, garantendo nel contempo che il sistema rimanga efficiente e gestibile.
- (4) Occorre tener conto anche delle opportunità offerte dai nuovi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni per migliorare e razionalizzare ulteriormente i servizi forniti.
- (5) A questo scopo, l'EURES deve essere consolidata e rinforzata come strumento chiave per monitorare la mobilità, per sostenere la libera circolazione dei lavora-

tori e l'integrazione dei mercati del lavoro europei e per informare i cittadini sulla normativa comunitaria pertinente.

- (6) È necessario sostenere la mobilità professionale e geografica in linea con la strategia europea per l'occupazione, per garantire l'attuazione del piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità <sup>(4)</sup> e della risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 sullo stesso argomento <sup>(5)</sup>.
- (7) Per chiarezza, è consigliabile ricostituire la rete dei servizi europei dell'occupazione definendone più precisamente la composizione, la costituzione e le funzioni. Ciò comporta la sostituzione della decisione 93/569/CEE.
- (8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

**La rete EURES**

La Commissione, i servizi dell'occupazione degli Stati membri e ogni altro eventuale partner nazionale creano una rete europea di servizi, denominata EURES (EUROpean Employment Services: servizi europei dell'occupazione), alla quale è affidato il compito di sviluppare lo scambio di informazioni e la cooperazione di cui alla parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68.

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 274 del 22.10.1993, pag. 32.

<sup>(4)</sup> COM(2002) 72 def. del 13 febbraio 2002.

<sup>(5)</sup> GU C 162 del 6.7.2002, pag. 1.

*Articolo 2***Obiettivi**

L'EURES contribuisce all'attuazione coordinata delle disposizioni della parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68. Essa sostiene la strategia europea per l'occupazione e contribuisce al rafforzamento del mercato unico europeo.

Nell'interesse delle persone in cerca di occupazione, dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'EURES tenta di promuovere in particolare:

- a) lo sviluppo di mercati del lavoro europei aperti e accessibili a tutti;
- b) lo scambio transnazionale, interregionale e transfrontaliero delle offerte e delle domande di lavoro;
- c) la trasparenza e lo scambio di informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro europei, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;
- d) lo sviluppo di metodologie e di indicatori a tal fine.

*Articolo 3***Composizione**

L'EURES comprende le seguenti categorie:

- a) i membri EURES, vale a dire i servizi specializzati designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 e l'Ufficio europeo di coordinamento di cui agli articoli 21, 22 e 23 di tale regolamento;
- b) i partner EURES di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68, vale a dire:
  - i) i servizi regionali dell'occupazione degli Stati membri;
  - ii) i servizi dell'occupazione responsabili per le regioni limitrofe;
  - iii) i servizi dell'occupazione specializzati, notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68.

Queste categorie comprendono le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro designate dai membri EURES.

*Articolo 4***Ruolo dell'Ufficio europeo di coordinamento**

La direzione generale per l'Occupazione e gli affari sociali della Commissione è responsabile della direzione dell'Ufficio europeo di coordinamento.

L'Ufficio europeo di coordinamento (in appresso: l'«Ufficio di coordinamento EURES») sorveglia l'osservanza delle disposizioni della parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68 ed assiste la rete nello svolgimento delle sue attività.

In particolare, esso provvede:

- a) all'analisi della mobilità geografica e professionale nonché allo sviluppo di un approccio generale alla mobilità in conformità della strategia europea per l'occupazione;
- b) alla formulazione di un approccio globale coerente e di disposizioni adeguate al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri;

- c) al monitoraggio e alla valutazione globali dell'attività EURES nonché alla verifica della conformità di quest'ultima al regolamento (CEE) n. 1612/68 e alla presente decisione.

*Articolo 5***Logo EURES**

L'acronimo «EURES» è usato solo in rapporto ad attività svolte nell'ambito dell'EURES. Esso è illustrato da un logo unificato, definito da un progetto grafico.

Il logo è registrato come marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI). Esso può essere usato dai membri e dai partner EURES.

*Articolo 6***Gruppo strategico ad alto livello**

È creato un gruppo strategico ad alto livello, composto dai direttori dei membri EURES e presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso assiste la Commissione nella promozione e nella sorveglianza dello sviluppo dell'EURES.

La Commissione consulta il gruppo strategico ad alto livello su questioni concernenti la pianificazione strategica, lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle attività di cui alla presente decisione, incluso:

- a) lo statuto dell'EURES, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2;
- b) gli orientamenti EURES, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1;
- c) il progetto della relazione annuale della Commissione prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68;
- d) la relazione biennale della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale prevista dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1612/68.

I direttori delle organizzazioni delle «parti sociali» europee sono invitati a partecipare alle riunioni del gruppo.

Il gruppo stabilisce i suoi metodi di lavoro e il suo regolamento interno. Esso viene di regola convocato due volte l'anno dal presidente e adotta i suoi pareri a maggioranza semplice.

L'attività di segreteria è svolta dall'Ufficio di coordinamento EURES.

*Articolo 7***Gruppo di lavoro**

L'Ufficio di coordinamento EURES istituisce un gruppo di lavoro che lo assisterà nello sviluppo, nell'esecuzione e nel monitoraggio delle attività dell'EURES. Il gruppo di lavoro è composto da manager EURES, ciascuno dei quali rappresenterà un membro EURES. L'Ufficio di coordinamento EURES invita alle riunioni del gruppo di lavoro rappresentanti delle parti sociali europee nonché, eventualmente, rappresentanti di altri partner EURES ed esperti.

Articolo 8

**Statuto dell'EURES**

1. L'Ufficio di coordinamento EURES adotta lo statuto dell'EURES conformemente alle procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1612/68, previa consultazione del gruppo strategico ad alto livello EURES istituito dall'articolo 6 della presente decisione.

2. Sulla base del principio secondo cui tutti i posti vacanti e tutte le domande di lavoro pubblicati da uno dei membri o partner EURES devono essere accessibili in tutta l'Unione europea, lo statuto dell'EURES stabilisce in particolare:

- a) le attività che i membri e i partner EURES svolgeranno, le quali comprendono:
  - i) i servizi di collocamento, inclusa la consulenza personalizzata ai clienti, che si tratti di persone in cerca di lavoro, di lavoratori o di datori di lavoro;
  - ii) lo sviluppo della cooperazione transnazionale e transfrontaliera, coinvolgendo i servizi dell'occupazione, i servizi sociali, le parti sociali e gli altri enti interessati, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, la loro integrazione e la mobilità;
  - iii) la promozione del monitoraggio e della valutazione coordinati degli ostacoli alla mobilità, della eccedenza o carenza di competenze e dei flussi migratori;
- b) gli obiettivi operativi del sistema EURES, le norme di qualità da applicare e gli obblighi dei membri e dei partner EURES, tra cui:
  - i) l'integrazione, entro una data da precisare, delle pertinenti basi dati dei membri con il meccanismo EURES di scambio delle offerte di lavoro;
  - ii) il tipo di informazioni, come quelle sul mercato del lavoro, sulle condizioni di vita e di lavoro, sulle offerte e domande di lavoro e sugli ostacoli alla mobilità, che i membri e i partner EURES devono fornire ai loro clienti e al resto della rete;
  - iii) la formazione e le qualifiche richieste al personale EURES nonché le condizioni e procedure per l'organizzazione di visite e missioni dei funzionari;
  - iv) l'elaborazione, la presentazione all'Ufficio di coordinamento EURES e l'esecuzione di piani di attività, comprese norme specifiche riguardanti le attività transfrontaliere EURES;
  - v) le condizioni cui è sottoposto l'utilizzo del logo EURES da parte dei membri e dei partner;
  - vi) i principi di monitoraggio e valutazione delle attività EURES;
- c) le procedure per istituire un sistema uniforme e modelli comuni per lo scambio di informazioni sul mercato del lavoro e sulla mobilità all'interno della rete EURES, secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del regolamento

(CEE) n. 1612/68, incluse informazioni sui posti di lavoro e sulle opportunità di apprendimento nell'Unione europea da inserire in un sito web integrato contenente informazioni relative alla mobilità professionale.

Articolo 9

**Orientamenti e piani di attività**

1. In linea con lo statuto dell'EURES di cui all'articolo 8 e previa consultazione del gruppo strategico ad alto livello EURES di cui all'articolo 6, l'Ufficio di coordinamento EURES stabilisce gli orientamenti riguardanti le attività dell'EURES per un triennio.

Tali orientamenti comprendono le condizioni alle quali la Comunità europea può concedere aiuti finanziari ai sensi del paragrafo 4.

2. Sulla base degli orientamenti, i membri EURES presentano all'Ufficio di coordinamento EURES i loro rispettivi piani d'attività per il periodo oggetto degli orientamenti. Il piano d'attività precisa:

- a) le attività principali che il membro EURES intraprende nel quadro della rete, comprese le attività transnazionali, transfrontaliere e settoriali di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1612/68;
- b) le risorse umane e finanziarie stanziare per l'attuazione della parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68;
- c) le misure di monitoraggio e valutazione delle attività pianificate, comprese le informazioni da trasmettere annualmente alla Commissione.

I piani d'attività contengono anche una valutazione delle attività e dei progressi realizzati nel periodo precedente.

3. L'Ufficio di coordinamento EURES esamina i piani d'attività e le informazioni sulla loro attuazione al fine di valutarne la compatibilità con gli orientamenti e con la parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68. I risultati di questa valutazione sono analizzati insieme con i membri EURES ogni anno, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, e inseriti nella relazione biennale della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale prevista dall'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

4. La Commissione può concedere aiuti finanziari per l'attuazione dei piani d'attività salvo il rispetto delle regole riguardanti le pertinenti risorse di bilancio.

Articolo 10

**Abrogazione**

La decisione 93/569/CEE è abrogata. Tuttavia, essa continua ad applicarsi a operazioni rispetto alle quali è stata presentata domanda prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

*Articolo 11***Data di applicazione**

La presente decisione si applica dal 1° marzo 2003.

*Articolo 12***Destinatari**

Destinatari della presente decisione sono gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.

*Per la Commissione*  
Anna DIAMANTOPOULOU  
*Membro della Commissione*

---